

Comando Provinciale VV.F. – Cuneo (Dicembre 2011)

D.P.R. 1 agosto 2011 n 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 – quater, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Nuovo regolamento di Prevenzione Incendi

Relatore: Andriotto ing. Ermanno - Com.te Prov.le VV.F. - Cuneo



Il Decreto 151/2011 modifica in modo significativo le procedure di Prevenzione Incendi, nell'ottica della semplificazione procedurale tra P.A. e Attività produttive.



Nel corso degli anni vi è stato un progressivo trasferimento delle competenze (analisi, proposte, ricerca di soluzioni, progettazione, certificazione, ecc...) dall'Ente di controllo della P.A. (Vigili del fuoco) all'impresa e al progettista esterno

E questo decreto prosegue su questa falsariga, anzi è ancora più "*rivoluzionario*" rispetto ai precedenti

Legge n. 966 del 26 luglio 1965



.. Agli articoli 2, 3, 4, 5 stabiliva l'obbligatorietà da parte di Enti e provati a richiedere prima l'approvazione di progetti di adeguamento di depositi ed impianti stabiliti dal DPR 547/55 e DPR 689/59, e quindi a richiedere visite di sopralluogo

... Il Comandante Provinciale, eseguiti i sopralluoghi ed accertati la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza rilascia il CPI

Successivi regolamenti stabiliranno procedure e tariffe in merito alle singole attività

E' chiaro che così impostata l'iter per ottenere il CPI, lascia al titolare la responsabilità di richiedere l'esame progetto e le visite di sopralluogo, ma il Comando VV.F. si assume l'onere di certificare la conformità dell'attività in merito al rischio incendio.



Questo assetto, veniva confermato dal successivo **DPR n 577 del 29 luglio 1982**, in cui si ribadiva agli artt. 16 e17

I Comandi Provinciali accertate l'osservanza delle norme di prevenzione incendi, rilasciano il C.P.I., che attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni date dall'autorità competente.

Ma le cose stanno per cambiare !!!



Legge n 818 del 7 dicembre 1984

Nulla Osta Provvisorio per le attività soggette ai controlli di P.I.

Art. 1

Ai fini del rilascio del CPI, i Comandi Provinciali, oltre agli accertamenti e alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da Enti,, o professionisti iscritti ad albi professionali ed iscritti in un apposito albo del M.I. Omissis ..

Art. 2

I comandi Provinciali in deroga a quanto previsto dalla L 966/65, a richiesta dal titolare, rilasciano un N.O.P. che consente l'esercizio dell'attività ,,,,,, omissis ... Le domande devono essere corredate da **certificazioni redatte da professionisti** inscritti in un albo del M.I., sottoforma di perizia giurata



Art. 4

Ai fini del rinnovo del CPI. i Comandi Provinciali possono accettare una dichiarazione del titolare dell'attività, che ne attesti il nulla mutato e una perizia giurata a firma di professionista iscritto nell'albo del M.I., che attesti l'efficienza di dispositivi, sistemi e impianti antincendio

E' chiaro pertanto che il tecnico professionista, assume anche un ruolo di controllore e certificatore della conformità di una attività a rischio incendio

Lo scopo e quello di assicurare una maggiore efficienza nel rapporto cittadino/Pubblica amministrazione

DPR 37 del 12 gennaio 1998



Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Art. 3 comma 5

Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 (visita di sopralluogo), l'interessato può presentare al Comando una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio

Il Comando rilascia all'interessato ricevuta della presentazione della D.I.A., che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività



Non va scordato il combinato disposto tra il D.Lgvo 626 del 19 settembre 1994 e il D.M.I. 10 marzo 1998 per i quali le misure di prevenzione e protezione incendi sono determinate sulla base del livello di rischio incendio (basso – medio – alto)

Con l'acquisizione da parte dello Stato Italiano delle Direttive Comunitarie (ad esempio le 89/106/CEE recepita dal **D.P.R. n. 246 del 21.04.1993** sui materiali da costruzione, o ancora più specificatamente dalle 89/391/CEE, 89/654-655-656/CEE, 90/269-270-394-679/CEE, recepite dal **D.Lgvo n. 626 del 19.09.1994** sostituito dal D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008 (artt. 17, 18, 22, 29) rimane in capo al datore di lavoro (che a sua volta può demandare un tecnico competente) l'analisi del rischio della sua attività



Gli artt. 2 e 3 del DMI 10 marzo 1998, fanno specifico riferimento alla analisi del rischio incendio per la determinazione delle idonee misure di prevenzione e protezione antincendio

E' quindi evidente il **sempre maggiore coinvolgimento** del libero professionista nelle scelte e nelle responsabilità che assume anche in ambito di predisposizione del **progetto per l'adeguamento** di una attività di prevenzione incendi

Ma questa tendenza di passaggio di competenze prosegue con l'emanazione del

D.P.R. n. 200 del 10.06.2004



Cosa si modifica con il D.P.R. n. 200 del 10.06.2004

Definizione del C.P.I. secondo l'art. 17 del D.P.R. 577/82

Il C.P.I. (rilasciato dal Comando VV.F.) attesta che l'attività è conforme alle disposizioni vigenti in materia antincendio e alle prescrizioni date d'autorità

Definizione del C.P.I. secondo l'art. 5 del D.P.R. 200/04

Il C.P.I. attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di P.I. e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio



Questo principio è confermato dall'art. 16 del D.Lgvo 139/2006, (significato giuridico del CPI) come modificato dall'art. 12 comma 1 del DPR. 151 del 2011 (modifiche che non ne cambiano sostanzialmente la definizione)

Ancora una volta si ribadisce che questo processo di trasformazione ha come obbiettivo, non quello di ridurre gli standard di sicurezza antincendio, ma di rendere la procedura per l'ottenimento del CPI più snella ed efficace



Con l'impatto della crisi economica di questi anni, lo Stato prende atto della necessità di migliorare la sua "Performance" nel rendere i servizi resi al cittadino, e adotta tutta una serie di provvedimenti legislativi che vanno in questa direzione

Legge 30 luglio 2010 n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Molti articoli tra cui l'articolo 4 dello stesso decreto, sono rivolti a migliorare la produttività dello stato e dei suoi apparati, aumentandone quindi anche la competitività.



In questo ambito tra l'altro l'art. 49 della L. n. 122 del 30 luglio 2010, introduce l'istituto della S.C.I.A. Segnalazione certificata di inizio attività)

Procedura che viene introdotta anche all'interno delle procedure antincendio con gli stessi criteri di cui alla L. 122 del 2010



Il principio della S.C.I.A. è evidentemente quello di facilitare ed agevolare la nascita, lo sviluppo, e le modifiche che derivano dalla gestione di una impresa, eliminando quegli aspetti burocratici, spesso origine di costi infruttiferi per la Ditta stessa.

Cambiano le procedure e le competenze

Devono essere comunque chiare quali sono le regole del gioco, perché è evidente che queste nuove procedure spostano le competenze, le responsabilità, i controlli, tra i tre attori principali del mondo produttivo

- Impresa
- Libero professionista
- Organo di controllo



Quali sono le principali regole della SCIA?

- Ogni atto di autorizzazione che non sia vincolato da limiti di contingente o vincoli di programmazione settoriale, o vincoli di carattere ambientale o paesaggistico, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
 - 2. La segnalazione è correlata da
 - > dichiarazioni sostitutive di certificazioni
 - > certificazioni
 - > atto di notorietà
 - > attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati Le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate di elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza all'organo di controllo
- 3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente



- 4. l'Amministrazione competente ha tempo 60 gg. per verificare i requisiti di cui al punto 2. e se riscontra anomalie o documentazione mendace o falsa, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e/o di rimozione delle cause, a meno che
- 5. A meno che sia possibile che l'interessato provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente entro 45 gg. (termine fissato nell'ambito antincendio art. 4 DPRP 151/2011)
- 6. Trascorsi i 60 gg. l'Amministrazione può comunque intervenire solo in presenza di pericoli di danni per L'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica,
- 7. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiari o attesti falsamente l'esistenza dei requisiti di cui al punto 2. è punito con la reclusione da 1 a 3 anni



Attenzione perché!!

Da una attenta lettura di questo comma dell'art. 49 della Legge 122/2010, questo ambito è diverso dall'ambito in cui si configura l'art. 22 del D.Lgvo 81/2008

Art. 22 del D.L n. 81 del 9 Aprile 2008

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Per chi non rispetta tale articolo è prevista la pena dell'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda da 1.500 a 6.000 €



L'evoluzione di questi principi porta all'emanazione del nuovo decreto

DPR 151 del 1 agosto 2011

L'aspetto secondario è anche quello di **aggiornare le attività soggette** al controllo VV.F., sulla base della attuale evoluzione tecnologica e sociale



Art. 1 DPR 151/2011 - Definizioni

L'art. 1 del DPR fissa il significato di termini comuni ripetuti nel decreto, tra i quali, Comando VV.F., Direzione Regionale VV.F., C.T.R., S.C.I.A., S.U.A.P., C.P.I.

Importante per questo articolo sono le note che lo accompagnano, dalle quali si può risalire alle fonti normative da cui trae origine, e le modifiche apportate a leggi vigenti, quali la L. 241 del 7 Agosto 1990, il DLgvo 139 del 8 marzo 2006, L. 122 del 30 Luglio 2010, DPR. 447 del 20 ottobre 1998, ecc...

Innanzitutto si ribadisce la definizione di certificato di prevenzione incendi CPI, che rimane la stessa riportata dal DPR 200/2004

Si riporta di seguito il testo aggiornato dell'art. 16 del D.L. 139 dell'8 marzo 2006

Comma 1

Il Certificato di prevenzione Incendi, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose in relazione alla detenzione di prodotti incendiabili, infiammabili o esplodenti.



Comma 2

Il Certificato di Prevenzione Incendi è rilasciato dal competente Comando Prov.le VV.F. su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate

Comma 4

Il Comando Prov.le VV.F. acquisisce dai soggetti responsabili dell'attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità dell'attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da Enti, laboratori, o professionisti iscritti a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno

Comma 5



Qualora l'esito del procedimento rilievi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando Prov.le non provvede al rilascio del Certificato, dandone comunicazione all'interessato, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Le determinazioni assunte dal Comando sono atti definitivi

Art. 20 DL 139/2006 (prima parte)

Chiunque, in qualità di titolare di una attività soggetta al rilascio del C.P.I. ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad 1 anno o con l'ammenda da 258 a 2582 €



Art 20 DL 139/2006 (seconda parte)

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiari o attesti falsamente l'esistenza dei requisiti di cui al punto 2. è punito con la reclusione da 1 a 3 anni

Commento!!

Le sanzioni non sono una novità assoluta, già il D.Lgvo 139/2006 prevedeva all'art. 20 questo tipo di sanzione, la novità se mai sta nel fatto che con la nuova procedura, le certificazioni e le asseverazioni, sono spesso la base su cui si poggia l'esercizio dell'attività.



Art. 2 – finalità ed ambito di applicazione

- Individua le attività soggette al controllo VV.F. (Allegato 1 vengono individuate 3 categorie "A B C")
- Stabilisce le finalità e le modalità delle verifiche delle condizioni di sicurezza antincendio, che rimangono di competenza al Corpo Nazionale dei VV.F.
- Possibilità di modificare l'elenco delle attività soggette esclusivamente tramite DPR.

Vengono individuate 3 categorie "A", "B", "C" a cui si fanno appartenere le nuove attività sottoposte al controllo VV.F. (Allegato 1). Restano escluse dal presente decreto le attività e le procedure di cui al DPR 334/1999 – Attività a rischio di incidente rilevante.



Primi commenti!!

Il bilanciamento degli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini è stato possibile attraverso l'utilizzo del principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio

Al riguardo le attività che ricadono nella categoria "A", rappresentano attività che sono soggette a specifiche regole tecniche e ad un elevato grado di standardizzazione, per cui non rappresentano particolari complessità

La frase su esposta trova riscontro nella L.C.M.I. n 13061 del 6 ottobre 2011, ed è evidente dalla lettura, che il normatore ha inteso inserire in cat. A le attività che hanno un elevato tasso di standardizzazione, ma non per questo possono avere un rischio basso



Art. 3 – Valutazione dei progetti

Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato 1 categoria "B" e "C" sono tenuti a richiedere, con apposita istanza al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifica di quelli esistenti che comportino un aggravio di rischio antincendio.

I progetti sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 (l'art. 11 stabilisce che fino ad emanazione continua a valere il DMI 4 maggio 1998)



Art. 3 – Valutazione dei progetti

Il Comando VV.F. dovrà esaminare i progetti ed entro 30 gg. potrà richiedere documentazione integrativa. Il Comando dovrà in ogni caso pronunciarsi sulla conformità dei progetti alla normativa tecnica antincendio entro 60 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa.

I 60 gg. scattano pertanto da quando la documentazione è completa e non da quando viene presentata l'istanza.



E' quindi importante che il progetto sia il più completo possibile, anche per evitare prescrizioni aggiuntive da parte del Comando qualora non fosse in grado di rispettare i 30 gg. per la richiesta di integrazioni.



E da questo ne discende la "qualità" che il progetto deve avere, → non può, il progetto, essere una semplice descrizione, dello stato dei luoghi, degli impianti e dei materiali in deposito o lavorazione, ma è necessario mettere in evidenza il tipo di lavorazioni, gli elementi di pericolo, la tipologia degli impianti e dei depositi, il tipo di incendio e la sua eventuale propagazione, ecc... cosi come è necessario che le soluzioni progettuali siano ponderate e descritte almeno nelle loro scelte di base

La domanda che si ci può fare è



Ma qual è il livello progettuale oggi?

Nel momento che poi si dovrà asseverare la conformità alla regola tecnica e/o al progetto approvato dai VV.F., cosa si andrà ad asseverare ? (tenuto conto delle prescrizioni o delle affermzioni riportate in progetto)

Si è sicuri di certificare correttamente una struttura o un impianto ? (il caso della resistenza al fuoco o la conformità di impianti o installazioni/applicazioni)

Sono tutte domande alle quali il tecnico dovrà darsi una risposta !!!



Da alcuni anni oramai si parla di ingegnerizzazione dell'incendio (D.M. 5 Maggio 2007), che non rappresenta un metodo di calcolo più o meno complesso per valutare lo scenario di un incendio, ma rappresenta piuttosto un

Nuovo approccio alla valutazione antincendio

Dove si cerca di valutare (con un approfondimento più o meno elevato) lo scenario reale dell'incendio e le sue conseguenze, cercando di adottare le soluzioni progettuali che più sono compatibili con il caso in esame (si pensi a tutti gli stabilimenti industriali e artigianali)

Ma pur rimanendo anche in ambito di regole tecniche (ad esempio le norme UNI) come vengono sviluppati i progetti ?



Locale sorvegliato Superficie in pianta Inclinazione a del soffitto (copertura*)		Area a pavimento massima sorveglianza da ogni rivelatore Amax mq	
< 40 mq	qualsiasi	40	
> 40 mq	0 < a < 20 20 ≤ a < 45 45 ≤ a	30 40 50	

UNI 9795

Versione 2005 abrogata

- Quando l'intradosso della copertura costituisce il soffitto del locale.
- ** Nel caso di copertura a "shed" o con falde a diversa pendenza, si prende in considerazione come inclinazione a la minore

	Altezza dei locali (mt)			
	H ≤ 6	6 < h ≤ 8	8 < h ≤ 12	12 < h ≤ 16
Tecnologia di rilevazione	Raggio di copertura (1)			
Rivelatori puntiforme calore	4,5	4,5	N.A.	N.A.

(1)Per raggio di copertura si intende la distanza massima in aria libera da ostacoli che può esserci tra un qualsiasi punto del locale sorvegliato e il rilevatore più vicino


Versione 2010 in vigore

Rivelatori puntiformi di fumo



Nel caso di capannoni alti 6/7 metri con copertura leggera che da all'irraggiamento solare la possibile formazione di uno strato d'aria al di sotto di questa i rivelatori dovranno essere posti per la metà a soffitto e per la restante parte ad un metro al di sotto di questa

DISTANZA MINIMA tra i revelatori e travi o elementi sporgenti




CRITERI di installazione in locali con CDZ



UNI 9795 Vers. 2010

Rivelazione fumo ad aspirazione con sensori laser puntiformi





Obiettivo: Identificare l'incendio nelle fasi incipienti per una protezione tempestiva



Sensore ottico fumo




Temp.

Famiglia di Rivelatori puntiformi combinati:

Fumo
Calore Max temp.
Calore Termovelocimetri
Fiamma (IR)
RIV. di monossido di
Carbonio

Focolare	Tipo fuoco	Spetro aerosol	Parte visibil
TF 2	Covante legno	Visibile	Chiara
TF 3	Covante cotone	Visibile	Chiara
TF 4	Mater. Plastico	Parz visibile	Scura
TF 5	Liq. Infiamm.	Preval. invisib	scura



Tempo

Ad esempio



L'analisi del rischio incendio si basa quasi esclusivamente dal calcolo del carico d'incendio da cui si determina la resistenza al fuoco della struttura, spesso avendo come preoccupazione principale se si ricadde nel livello II o III di prestazione.

Ma se si fa una analisi appena più approfondita, si evidenzia che:

Innanzitutto l'art. 2 del DMI 9 Marzo 2007 stabilisce che

- "Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire:
- La stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorsoa gli occupanti
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche a riguardo delle opere vicine
- La possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
- La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Il comma 2 aggiunge:



I requisiti di protezione di protezioni delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l'adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva...... tutti questi sistemi adottati nel progetto, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche

Ma allora mi chiedo, nei progetti presentati vengono tenuti in conto concetti come:

Incendi di tipo localizzato (vedi punto 1 dell'allegato al DM 9.03.2007)

Stabilità termica dei solidi (Processo di decomposizione termica con cui si genera una miscela complessa di prodotti volatili (idrogeno, etilene, idrocarburi in genere) a diversa temperatura di ebolizione → **T emivita** a 1800 sec. (30 minuti)

Calore di combustione AHc (dalla quale ricavare la potenza termica massima possibile)

Esempio nella combustione del Polimetilmetacrilato PMMA tipo A



$C_5H_8O_2 + 6O_2 + 22,56N_2 \rightarrow 5CO_2 + 4H_2O + 22,56N_2$

Si vede che per 1 mole di PMMA servono 28,56 moli di aria

1 mole di PMMA pesa 100 g 28,56 moli di aria pesano 822,5 g Per cui per la combustione di 1 grammo di PMMA sono necessari 8,225 grammi di aria e quindi viene liberata una energia di

$$\Delta Hc = -3 * 8,225 = -24,675 \text{ kJ/g}$$

T emivita <i>a 1800 sec</i> .	
Polimero	T emevita (°C)
PMMA tipo A (P.M. 150000)	283
Poliametilstirene	287
PMMA tipo B (P.M. 5.100.000)	327
Polimetilacrilato	328
Polistirene	364
Polipropilene	387
Polietilene	406
Politetrafluoroetilene	509

Temivita

è la temperatura alla quale dopo 30 minuti di esposizione il 50% del campione si e decomposto



Ma con relazioni altrettanto semplici si può determinare ad esempio

- La densità ottica dei fumi in un locale
- Inerzia termica del materiale
- ☐ Il Numero di Biot del materiale
- ☐ Il tempo di accensione del materiale
- ☐ Il tasso di rilascio termico RHR
- ☐ Il regime di ventilazione
- ☐ I fattori di ventilazione
- ☐ I coefficienti di resa della combustione
- ☐ La velocità di combustione del materiale
- ☐ Le curve reale dell'incendio (incendio naturale)

Questo vuol dire oggigiorno fare una corretta analisi del rischio incendio è quindi dare risposta all'art. 2 del DMI 9 Marzo 2007

Ma non solo



Se si parla di resistenza al fuoco di una struttura o parte di essa, l'art. 4 del DMI 16 Febbraio 2007, recita:

"Gli elementi costruttivi per i quali è prevista la classificazione di Resistenza al fuoco possono essere installati o realizzati, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al D.M.I. 4 Maggio 2008 (vedi L.C.M.I. 2008) che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo(uno dei 3 metodi previsti dal decreto)

La certificazione di cui al precedente comma garantisce anche nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta."

E' quindi chiaro quale debba essere il percorso che il professionista deve tenere partendo dall'analisi progettuale di un edificio, fino alla emissione di certificazioni o asseverazioni al momento della presentazione della SCIA finale



Art. 4 – Controlli di prevenzione Incendi

Per tutte le attività di cui all'allegato 1, prima dell'esercizio dell'attività, l'istanza di cui all'art. 16 comma 2 del DL 139/2006 è presentata dal titolare al Comando VV.F. mediante S.C.I.A. corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2 comma 7 del presente decreto.

Il Comando ne verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione, e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

La SCIA, ai sensi dell'art. 16 del DL 139/2006, produce gli stessi effetti giuridici del C.P.I. (confermato dal punto 2 della LCMI n. 13061 del 6.10.2011)

Cosa deve essere allegato alla SCIA?



Alla SCIA dovrà essere allegata oltre alla asseverazione di conformità, le certificazioni, dichiarazioni probanti ai fini antincendio, oltre agli elaborati e relazione tecnica per le attività della Cat. "A". In sintesi

- ☐ Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorio, con il quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività
- Un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attestala conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando Prov.le
- Le certificazioni e dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti,i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa antincendio

Il ragionamento fatto sopra vale sia per le strutture, sia per gli impianti di protezione antincendio



Anche per quanto concerne le certificazioni e le dichiarazioni da produrre all'atto della richiesta di SCIA, vi è tutto una prassi che va cambiata:

Prendiamo ad esempio gli aspetti inerenti la reazione al fuoco dei materiali:

Con l'introduzione del DM 10/03/2005 la vecchia classificazione di reazione al fuoco dei materiali basata sulla normativa italiana con specifico decreto del 26.06.1984 è stata sostituita con una nuova classificazione secondo la normativa europea nella quale vengono introdotti nuovi criteri di classificazione.

Oggigiorno si parla di materiali in classe A1 (materiale con il migliore comportamento al fuoco) e in ordine decrescente vi sono le classi A2, B, C, D, E, F.

I materiali contrassegnati con il pedice F1 sono adatti per l'applicazione su pavimenti, mentre la pedice 1 li classifica per prodotti adatti ad essere usati in forma lineare (ad esempio protezione delle condutture).

Qualora il materiale sia classificato anche in termine di emissione dei fumi, riporta il pedice s, e per quanto riguarda il gocciolamento riporta il pedice d. Questi parametri hanno poi tre livelli di suddivisione contraddistinti dai numeri 0, 1, 2



Domanda:

Ma al momento della presentazione della SCIA, qualora vi fosse la necessità di allegare la documentazione inerente alla reazione al fuoco dei materiali, si può dire a tutt'oggi che:

- ✓ Il tipo di materiale installato è quello corretto?
- ✓ Il tipo di materiale installato è dotato di omologazione italiana?
- ✓ Vi è la dichiarazione di corretta posa in opera?
- ✓ Vi sono manomissioni tali da comprometterne l'efficacia?

Lascio alla platea la risposta a queste domande, certo è che qualche dubbio viene se si va a visionare l'attuale stato delle domande di CPI

Alcuni chiarimenti riportati nella LCMI. n 13061 del 6 ottobre 2011



Chiarimento 1

Nei progetti presentati al Comando qualora fossero presenti attività ricadenti in categ. "B" e "C", ma anche ricadenti in catg. "A", in tal caso il progetto dovrà riferirsi solamente per le attività B e C. La presenza della attività di tipo "A" dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica solamente per la valutazioni di eventuali interferenze. In questo caso non è previsto il versamento del corrispettivo della cat. A.

Chiarimento 2

All'atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (e quindi anche le catg. A) e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica delle eventuali categorie "A". In questo caso dovrà essere corrisposto il relativo versamento derivante dalla somma della componente E.P. e V.S. corrispondente alla Cat. A.



Per le attività di catg, "A" e "B" i controlli avvengono entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali prestabiliti annualmente dal Ministero. I controlli delle nuove attività dovrà essere almeno il 2% delle stesse.

Per le attività di catg. "C" il Comando effettua il controllo entro 60 gg

Per le attività di catg. "A" e "B", sottoposte a visita, il Comando rilascerà su richiesta dell'interessato, copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà sempre essere redatto.

Per le attività di catg. "C" il Comando effettuato la visita e in caso di esito positivo, rilascerà entro 15 gg. il C.P.I.



Il fatto che le visite di sopralluogo da parte dei Comandi siano effettuate soprattutto per le attività di categoria "C", consente ai funzionari VV.F. di dedicarvi più tempo (punto 2 della L.C.M.I. n 13061 del 6.10.2011) e quindi si presume siano più approfondite.

Questo dovrebbe consentire di evidenziare con più facilità carenze o omissioni, anche se più facilmente risolvibili in considerazione dei 45 gg. di tempo disponibili per l'eventuale regolarizzazione.

I controlli possono riguardare anche gli aspetti gestionali e di conduzione dell'attività (S.G.S.A.)



Si evidenzia che il DPR 151/2011, ha modificato in termini sostanziali l'art. 16 del DLgvo 139/2006.

Alcune si sono già viste, ad esempio sul significato del CPI.

In buona sostanza si sottolinea che il C.P.I., così come il verbale di visita tecnica non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, (che invece è la SCIA), ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha più validità temporale

Tant'è che non si parla più di rinnovo del CPI, ma di "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" art. 5 DPR 151/2011



Qualora nelle visite di controllo (per tutte le categorie A – B – C) si accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di P.I., Il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva la possibilità, ove ciò sia possibile, che l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di P.I. la sua attività entro un tempo massimo di 45 gg., imponendo nel frattempo specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza delle opere

È questo un aspetto innovativo rispetto alla vecchia procedura, che senz'altro consente di ripristinare condizioni di sicurezza in modo rapido senza ulteriori adempimenti burocratici o procedurali.



Si evidenzia che il potere-dovere del Comando Prov.le non si esaurisce nel termine dei 60 gg., ma ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L. 241/90, al Comando è consentito intervenire (solo) in caso di presenza di pericolo per danni alla salute, alla sicurezza pubblica, all'ambiente e al patrimonio artistico e culturale, previo accertamento dell'impossibilità di conformare l'attività dei privati

Commento 7

Quando il titolare apporta modifiche al proprio impianto o edificio che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, deve riavviare le procedure del presente decreto

Per modifiche significative si intende

- Modifiche di lavorazioni o strutture
- Nuova destinazione dei locali
- Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento o nei depositi



Viceversa se tali modifiche non comportano un aggravio del rischio incendio preesistente è possibile presentare direttamente una nuova SCIA

Esempi di modifiche non sostanziali

- Apertura di uscite in aggiunta a quelle esistenti
- Riordino del lay-out impiantistico senza variazioni sui sistemi di vie di fuga
- Depositi di materiali non pericolosi (ferro, liquidi inerti ecc..)
- Tutti gli interventi che comunque risultano essere migliorativi delle condizioni di sicurezza preesistenti



Art. 5 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo CPI)

I titolari delle attività di cui all'allegato 1 sono tenuti ogni 5 anni a inviare al Comando VV.F., "il rinnovo periodico di conformità antincendio", allegando

Dichiarazione di assenza di variazioni di sicurezza antincendio

Asseverazione attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio

Per le attività di cui ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell'allegato 1 la cadenza del R.P.C.A. è di 10 anni



Art. 6 – Obblighi connessi all'esercizio dell'attività

I responsabili delle attività di cui all'allegato 1, non soggetti alla disciplina di cui al DLgvo n. 81 del 9 aprile 2008, hanno l'obbligo di mantenere lo stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche periodiche e interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel CPI o nella ricevuta rilasciata a seguito della presentazione della SCIA

nonché dovranno assicurare una adeguata informazione sui rischi incendio dell'attività, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, ecc...

I controlli, gli interventi di manutenzione, l'attività di informazione ai dipendenti, ecc.. dovranno essere annotati in un apposito registro messo a disposizione delle autorità di controllo



Art. 7 – Deroghe

Non vi sono modifiche sostanzaili rispetto al precedente regolamento, se si esclude che viene previsto la possibilità di presentare istanze di deroga anche per i titolari di attività disciplinate da specifiche regole tecniche antincendio, ma che non rientrano tra quelle indicate nell'allegato 1

Si ricorda che tra gli elementi ostativi al mancato rispetto delle regole tecniche antincendio vi può essere anche il costo economico dell'adeguamento previsto.



Altre novità introdotte dal DPR. 151 del 1 agosto 2011

Il nuovo decreto introduce due nuovi istituti, che hanno l'obiettivo di agevolare l'attività del professionista (e quindi del titolare dell'attività) nell'iter procedurale di messa a norma antincendio.

Si tratta di:

■ Nulla Osta di Fattibilità

Verifiche in corso d'opera

Art. 8 – Nulla Osta di Fattibilità



Gli enti e i provati responsabili delle attività di cui all'allegato 1 catg. "B" e "C", possono richiedere al Comando Prov.le l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità

La LCMI n. 13061/2011, chiarisce che il NOF. Può riguardare uno o più aspetti rilevanti di prevenzione incendi, tra i quali

- Ubicazione
- Comunicazioni e separazioni
- Accostamento dei mezzi di soccorso
- Caratteristiche costruttive e lay-out
- Resistenza al fuoco strutturale
- Mezzi e impianti di protezione incendio



Nulla Osta di Fattibilità

Chiaramente il NOF non sostituisce il parere sul progetto di cui all'art. 3 del regolamento

La richiesta di NOF è un procedimento facoltativo, ma dal momento della presentazione dell'istanza il Comando dovrà rispondere entro 30 gg.

Osservazione!

Sia il decreto che la circolare esplicativa, non chiariscono i documenti progettuali che devono essere allegati all'istanza di NOF., appare comunque evidente che è sicuramente utile prima della presentazione, avere un colloquio preliminare con un tecnico del Comando al fine di anticipare le proposte progettuali, in modo da facilitarne la risposta finale

Art. 9 – Verifiche in corso d'opera



Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato 1, possono richiedere al Comando Prov.le l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso della realizzazione dell'opera.

La LCMI n. 13061/2011, chiarisce che questo istituto è pensato in particolar modo per le attività complesse, in modo da verificarne la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi.

Al fine di non ostacolare la realizzazione dell'opera, tenuto conto dell'attività del Comando, è necessario in fase progettuale concordare con il Comando stesso un cronoprogramma delle visite in modo da garantire la tempestività delle stesse.

In ogni caso la visita deve essere effettuata entro 30 gg dalla presentazione della relativa istanza.



Grazie per l'attenzione

e

un sollecito ad approfondire gli argomenti connessi con le nuove disposizioni

.

Buon lavoro